



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 30 novembre 2007 (03.12)
(OR. en)

16061/07

Fascicolo interistituzionale:
2004/0209 (COD)

SOC 521
SAN 250
TRANS 402
MAR 120
CODEC 1395

NOTA DI TRASMISSIONE

della: Presidenza
al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 15358/07 SOC 465 SAN 213 TRANS 367 MAR 101 CODEC 1290
n. prop. Com: 9554/05 SOC 244 SAN 94 TRANS 108 MAR 84 CODEC 441 – COM(2005) 246
defin.

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro**
- **Accordo politico**
= **Proposta della presidenza portoghese**

Si allega per le delegazioni, in previsione della sessione del Consiglio (EPSCO) del 5 e 6 dicembre 2007, il testo di compromesso della presidenza sulla proposta modificata di direttiva di cui sopra.

**Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 137 del trattato prevede che la Comunità sostenga e completi l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

- (2) La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
- (3) Due disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono provviste di una clausola di riesame entro il 23 novembre 2003. Si tratta dell'articolo 19 e dell'articolo 22, paragrafo 1.
- (4) Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio - prima direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro - appare necessario tener conto delle nuove realtà e richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dotarsi delle risorse per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona.
- (5) La conciliazione tra lavoro e vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche introdotte nella direttiva 2003/88/CE sono volte a permettere una migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare.
- (6) In questo contesto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che permettano una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

- (7) Si ravvisa la necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia, come anche di trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione di lavoro e vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.
- (7bis) Ai lavoratori dovrebbero essere concessi periodi di riposo compensativo in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso al lavoratore l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto sia dell'esigenza di assicurare la sicurezza e la salute del lavoratore in questione, sia del principio di proporzionalità.
- (8) Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento devono essere riviste nell'intento di adattarle alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le garanzie per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- (8bis) Qualora la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il periodo di riferimento non dovrebbe essere superiore alla durata del contratto di lavoro.
- (9) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 dimostra che la decisione puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della direttiva può comportare dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore.
- (9bis) La facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 1 costituisce una deroga al principio di una durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, calcolata come media su un periodo di riferimento. È soggetta alla protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e al consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione. Il ricorso a tale facoltà dev'essere subordinato a garanzie adeguate per proteggere queste condizioni e essere oggetto di un controllo specifico.

- (9 bis bis) (nuovo) Il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1 è ammesso soltanto dopo che il datore di lavoro e il lavoratore abbiano valutato se il massimo periodo di riferimento o le altre misure in materia di flessibilità previste dalla direttiva non garantiscano la flessibilità necessaria.
- (9 ter) Per evitare rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, il periodo di riferimento flessibile previsto all'articolo 19, lettera b) non può essere cumulato in uno Stato membro con la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1 della presente direttiva .
- (9quater) Soppresso.
- (10) Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia.
- (11) Dopo tale consultazione la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato.
- (12) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali a livello comunitario non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 138, paragrafo 4 del trattato.
- (13) Poiché gli scopi dell'azione prevista, ossia attualizzare la normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi specificamente riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare al paragrafo 2 di detto articolo il quale statuisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".

(14 bis) L'attuazione della presente direttiva manterrebbe il livello generale di protezione assicurato ai lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

(15) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, poiché si tratta di modificare un atto di diritto comunitario in vigore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/88/CE è così modificata:

1. All'articolo 2, sono inseriti i punti 1bis, 1bis bis e 1ter:

"1bis. "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro, al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

1bis bis. "luogo di lavoro": il luogo o i luoghi in cui il lavoratore esercita normalmente le sue attività o funzioni e che è determinato conformemente a quanto previsto nel rapporto o contratto di lavoro che si applicano al lavoratore;

1ter. "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi dell'articolo 1bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare la propria attività o le proprie funzioni."

2. È inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Servizio di guardia

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle pratiche nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti.

Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

Il periodo inattivo del servizio di guardia non può essere conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo previsti agli articoli 3 (riposo giornaliero) e 5 (riposo settimanale), salvo altrimenti previsto:

a) in un contratto collettivo o in un accordo tra le parti sociali;

o

b) nella normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.

Il periodo durante il quale il lavoratore esercita effettivamente la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro."

3. È inserito il seguente articolo 2 ter:

"Articolo 2 ter

Conciliare la vita professionale e familiare

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati ad una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare, i quali possono includere le modalità con cui esaminare l'eventuale richiesta del lavoratore di una modifica dell'orario o ritmo di lavoro al fine di conciliare lavoro e vita familiare."

4. Soppresso.

5. L'articolo 17 è così modificato:

- a) Nel paragrafo 1, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e all'articolo 16, lettere a) e c)".
- b) Nel paragrafo 2, le parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo entro un termine di tempo ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo concluso tra le parti sociali".
- c) Nel paragrafo 3, frase introduttiva, le parole "agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16" sono sostituite dalle parole "agli articoli 3, 4, 5, 8 e all'articolo 16, lettere a) e c)".

d) Il paragrafo 5 è così modificato:

i) Il primo comma è sostituito dal seguente:

"In conformità al paragrafo 2, le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo."

ii) L'ultimo comma è soppresso.

6. Nell'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che siano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo entro un termine di tempo ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo concluso tra le parti sociali".

7. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Senza pregiudizio dell'articolo 22bis, paragrafo 2 e in deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni oggettive o tecniche ovvero per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un intervallo di tempo non superiore a dodici mesi:

- a) mediante contratto collettivo o accordo concluso tra le parti sociali, come previsto all'articolo 18;
- b) per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali a livello adeguato.

Se si avvalgono della facoltà di cui alla lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II."

8. Nell'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso.

9. L'articolo 22 è così modificato:

"Articolo 22

Disposizioni varie

1. Il principio generale è che l'orario settimanale di lavoro nell'UE deve essere al massimo di 48 ore. In funzione di esigenze specifiche negli Stati membri che richiedono una maggiore durata di lavoro, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 a condizione di adottare le misure necessarie per garantire la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o un accordo concluso tra le parti sociali a livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali a livello adeguato.

1bis. In ogni caso, gli Stati membri che ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 1 prendono le misure necessarie ad assicurare che:

- a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non può essere superiore a un anno ed è rinnovabile;
- b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o revoca il consenso per qualsiasi motivo;

- c) un consenso dato all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o nel corso delle prime quattro settimane del rapporto di lavoro è nullo e non avvenuto;
- d) nessun lavoratore che abbia dato il suo consenso ai sensi del presente articolo lavori più di 60 ore nel corso di un periodo di sette giorni calcolato come media su un periodo di riferimento di 3 mesi;
- e) ciascun lavoratore abbia il diritto, durante i primi tre mesi successivi alla stipula dell'accordo, di revocare il consenso ad effettuare tale lavoro, con effetto immediato, informandone per iscritto il datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di presentare per iscritto un termine di preavviso di durata non superiore a 3 mesi;
- f) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e registri adeguati per accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;
- g) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;
- h) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che supera le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b) e sui registri adeguati per accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

1ter. Sempreché siano rispettati i principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora un lavoratore sia occupato per un periodo pari o inferiore a 4 settimane e a condizione che tale periodo di occupazione presso lo stesso datore di lavoro non superi complessivamente 4 settimane nell'arco di un periodo di 12 mesi, le restrizioni di cui al paragrafo 1bis, lettere c) e d) non sono d'applicazione."

10. È inserito il seguente articolo 22bis:

"Articolo 22bis

Disposizioni speciali

Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 22:

- a) la facoltà di cui all'articolo 19, lettera b) non è d'applicazione.
- b) tale Stato membro può, in deroga all'articolo 16, lettera b), consentire per via legislativa, regolamentare o amministrativa che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un intervallo di tempo non superiore a sei mesi.

Detto periodo di riferimento è soggetto ai principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e non incide sul periodo di riferimento trimestrale applicabile a titolo dell'articolo 22, paragrafo 1bis, lettera d) ai lavoratori che hanno concluso un accordo ancora valido a titolo dell'articolo 22, paragrafo 1bis, lettera a)."

11. L'articolo 24 è così modificato:

"Articolo 24

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo ed il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

3. A partire dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

12. È inserito il seguente articolo 24 bis:

"Articolo 24bis

Relazione valutativa

1. Entro i tre anni successivi alla data di cui all'articolo 3 della direttiva (2007/-/CE):
 - a) Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1 informano la Commissione in merito ai motivi, al/ai settore/i, alle attività e al numero di lavoratori interessati, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale. La relazione di ciascuno Stato membro contiene informazioni sugli effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, elenca le posizioni delle parti sociali a livello adeguato ed è trasmessa altresì alle parti sociali a livello nazionale.
 - b) Gli Stati membri che ricorrono all'articolo 19, lettera b) informano la Commissione sulle modalità di attuazione di tale disposizione e sui suoi effetti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Entro i quattro anni successivi alla data prevista all'articolo 3 della direttiva (2007/-/CE), la Commissione, previa consultazione delle parti sociali europee, trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione riguardante:
 - a) il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e relativi motivi; e
 - b) altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come il ricorso all'articolo 19, lettera b).

La relazione può essere corredata di proposte appropriate per ridurre orari di lavoro eccessivamente lunghi.

3. In base alla relazione della Commissione, il Consiglio valuterà il ricorso alle facoltà previste dalla direttiva, segnatamente quelle consentite dall'articolo 19, lettera b) e dall'articolo 22.

Tenuto conto di questa valutazione, e non oltre cinque anni dalla data di cui all'articolo 3 della direttiva (2007/-/CE), la Commissione, se opportuno, può sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di revisione della presente direttiva".

Articolo 2

Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 3 nonché, quanto prima, le eventuali modifiche che le riguardano. In particolare essi provvedono a che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano dei mezzi adeguati ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il [...] o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di poter garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel campo contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
